

zione per querela privata, la proposta da me fatta tenderebbe a diminuire anzi questa differenza invece che accrescerla.

Ed io prego l'onorevole relatore a riflettere che la mia proposta non contiene una prescrizione propriamente detta, ma un termine. Non contiene una prescrizione, imperocchè, una volta introdotto un giudizio, l'azione correrà, e si prescriverà coi termini ordinari di tutte le azioni. Solamente io domandava: è giusto, è utile che si lasci indefinitamente alla potestà della persona offesa il decidere se essa debba o non debba adire la giustizia?

Questa idea dunque è ben diversa. La prescrizione segue sempre la regola comune, la prescrizione sarà regolata dall'articolo che abbiamo testè votato, a seconda della gravità del delitto; soltanto io introduceva un termine, che non è una vera prescrizione, un termine perchè la parte offesa decida se le convenga, o no, di portare la sua azione in giudizio.

Ebbene, l'egregio Pessina riconosceva l'utilità di questo termine in alcuni reati, appunto perchè sembrerebbe che il fatto del silenzio sia un riconoscimento, sia una accettazione, sia una rinuncia all'azione penale. E se in quel caso da lui annunziato il principio è giusto, possono essere e ve ne sono anche degli altri, in cui ragioni di ugual valore consigliano di fissare un termine. Domando: cogli articoli che verranno in appresso, la prescrizione dei reati di stampa in quanto tempo si compie?

Le disposizioni di questa legge, benchè lascino intatte le speciali disposizioni d'ogni legge particolare, pur non di meno, nel modo come io le ho comprese, produrranno questa conseguenza, che anche nei reati di stampa vi sarà l'interruzione della prescrizione.

Professo questa medesima opinione. Ammetto che nei reati di stampa ci possono essere degli atti interruttivi, sembrandomi troppo breve la prescrizione di tre mesi per impedire che l'azione vada innanzi. Però riconosco del pari l'utilità che il reato venga portato innanzi ai magistrati in un prefinito termine; se la parte offesa, in quel termine non ve lo porta, è colpa sua. Quindi, prego la Camera di tener conto di queste osservazioni, e della vera indole della mia proposta, accettando sempre la conclusione, cui venne l'onorevole relatore.

Nella mia proposta non si contiene un differente concetto, in ordine al termine della prescrizione, ma si contiene solamente il concetto di stabilire un termine, entro il quale debba portarsi innanzi l'azione lasciandola poi soggetta alle regole comuni in quanto alla sua prescrittibilità.

Farò un'ultima osservazione.

Mi si è detto: sapete quale è l'utilità di questo prolungamento di termini, specialmente nei reati che attaccano l'onore e la pace delle famiglie?

Rende possibile di trovare un modo di componimenti, una soddisfazione, che è la sola riparazione possibile in quella specie d'oltraggio.

Ammetto la giustizia di valore di quest'argomento. Esso soltanto risponde al genere di proposta che io faceva. Quest'argomento non sarebbe però distrutto dalla mia proposizione, imperocchè portata innanzi l'azione, rimarrebbe sempre la facoltà di desistere fino a tanto che non sarebbe emanato il giudizio.

Ad ogni modo convengo che questa questione troverà sede più acconcia in ciascuno dei titoli speciali del Codice. E siccome l'articolo che votammo è concepito in guisa che lascia salve le altre disposizioni della legge, sia che si tratti di reato d'ingiuria, sia che si tratti d'altro reato speciale, vedremo allora se sarà conveniente d'introdurre l'idea di un termine nel quale la parte offesa possa proporre la sua azione.

Pertanto io non insisto nella mia proposta ed accetto le conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ella dunque non fa alcuna proposta speciale?

NANNI. No, signore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 83 e lo metto ai voti:

« § 1. La prescrizione comincia nei reati consumati dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

« § 2. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

(È approvato.)

« Art. 84. § 1. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della condanna in contraddittorio o contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.

« § 2. Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli indicati nell'articolo 101, il corso della prescrizione è interrotto da ogni atto di procedimento. Ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 81, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.